**Legenda modelli per notifica post novella Cartabia**

Cari colleghi,

ho predisposto alcuni modelli per fare fronte alla riforma che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio. Le seguenti indicazioni sono dettate per rendere più fruibili detti modelli.

In tutti i modelli sono state evidenziate in neretto le parti che, a seconda dell’occasione possono essere carcerate/interlineate.

Rispetto ad altri modelli di notifica ho sempre considerato che l’avviso di deposito viene affisso alla porta dell’abitazione al momento del primo accesso e non successivamente al deposito.
Si badi bene, procedere nel seguente modo: 1) accesso presso il destinatario, 2) deposito alla casa comunale, 3) nuovo accesso presso il destinatario per l’affissione alla casa comunale, 4) spedizione di avviso di avvenuto deposito NON È SCORRETTO. **Semplicemente non è obbligatorio**, come chiarito nelle successive note che escludono, fra l’altro, il diritto alla trasferta per l’ulteriore accesso post deposito. Pertanto, chi ritenga di voler effettuare un ulteriore accesso a casa del destinatario una volta che abbia depositato l’atto presso la casa comunale deve utilizzare altri modelli.

Ho inoltre predisposto un modello di dichiarazione per gli avvocati, alcuni modelli fanno riferimento (al fine di evitare l’obbligo della notifica via p.e.c.) al fatto che si tratta di cause instaurate prima del 28 febbraio 2023. Tuttavia, non rinvengo questo esimente dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 137 c.p.c. e pertanto non l’ho riprodotto.

Infine, non ritengo che detta norma si applichi alle parti che non sono assistite da difesa tecnica e non si applichi neanche agli atti di esecuzione pertanto non occorrerà alcuna previa dichiarazione. In questi casi nei modelli che ho proposto bisognerà interlineare/carcerare la parte in neretto che fa riferimento alla previa dichiarazione.

I modelli che ho predisposto tengono anche conto della novella in caso di notifica mediante consegna al vicino o al portiere, in questo caso invito a leggere anche lo schema interpretativo sottoposto al Presidente del Tribunale di Caltagirone.

Tra i documenti ho prodotto anche una mia lettera al nostro Capo dell’Ufficio al fine di emanare un ordine di servizio per il mio Ufficio N.E.P. Come potrete notare, sono state accolte la maggior parte delle osservazioni che avevo proposto restando altre da sottoporre a quesito ministeriale.

Orazio Melita

**Nota Ministero Giustizia - Direzione Generale Affari civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/994/03-1/RG del 28 novembre 2001 diretta all'Avv. Majone Alberto.**

L'avv. Majone ha segnalato con quesito datato 16 agosto 2001 l'esigenza di semplificare la procedura di notificazione riguardante gli artt. 140 cpc e 157 cpc. - Gli articoli in questione regolamentano i casi di deposito presso la casa comunale qualora non sia possibile la consegna della copia dell'atto direttamente all'interessato o nel caso di rifiuto da parte di quest'ultimo.

L'art. 140 cpc e l'art 157 cpp enucleano una serie di formalità che, in tal caso, l'ufficiale giudiziario deve osservare: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'atto, invio della raccomandata con la descrizione sommaria della natura dell'atto - in osservanza della sequela di formalità indicate dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al cpc – nonché delle operazioni di notificazione eseguite.

Nella successione descrittiva delle operazioni da eseguire il legislatore ha in via prioritaria indicato il deposito dell'atto presso la casa comunale e successivamente, nell'ordine, l'avviso da apporre alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'obbligo dell'invio della raccomandata.

Interpretando lo spirito del legislatore si ritiene che il deposito presso la casa comunale, essendo la formalità più importante da osservare, abbia prevalso nella fase descrittiva gli altri obblighi da osservare, a pena di validità della notifica stessa.

Pertanto, la successione deposito-affissione alla porta dell'abitazione NON E' VINCOLANTE e nulla vieta che l'ufficiale giudiziario affigga in prima istanza, al momento dell'accesso, l'avviso alla porta, con il quale si annuncia il deposito nella casa comunale.

A conferma di quanto detto si afferma che l'ufficiale giudiziario non potrà percepire più di due trasferte: la prima per l'accesso presso il luogo laddove presumibilmente trovasi il destinatario della notifica, la seconda trasferta per il deposito presso la casa comunale. Infatti, la prima trasferta è omnicomprensiva di ogni operazione per la notifica, anche se l'avviso alla porta viene eseguito successivamente al deposito. Per le ragione espresse non si ritiene di dover proporre alcun disegno di modifica agli articoli in esame.

per Il Direttore dell'Ufficio Renato Pacileo

**Nota Ministero Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI - Prot. n. 5/215/03-1/RG del 25 febbraio 2002**

Quest'ufficio, in riferimento al parere espresso il 28 novembre 2001, prot. 5/994/03-1/RG, circa le modalità operative di applicazione degli artt. 140 cpc e 157 cpp, conferma gli orientamenti interpretativi già espressi e in merito all'esigenza di diramare una circolare o disposizioni in materia afferma che le note ministeriali vengono pubblicate sulle riviste "Il Mondo Giudiziario" e "La rivista del cancelliere", per assicurare la più ampia diffusione in tutti gli uffici giudiziari.

Inoltre, le copie di tutte le risoluzioni ministeriali vengono inviate per conoscenza all'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, affinché gli ispettori ministeriali in fase ispettiva, da compiersi ogni trequattro anni, possano verificare l'applicazione delle note ministeriali, promuovere la diffusione o invitare i responsabili all'applicazione delle stesse qualora siano disattese.

per Il Direttore dell'ufficio Renato Pacileo

**Legge 20. novembre.1982 n. 890**

Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente [[1]](#footnote-1).

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione [[2]](#footnote-2).

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore [[3]](#footnote-3).

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione [[4]](#footnote-4).

[La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego][[5]](#footnote-5).

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso .

Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Lecce Sez. XXII, 22/04/2013, n. 77

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Lecce c. Vi.Fl.

La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., che costituendo elementi essenziali della fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati e l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario ma non anche quando si tratti del cordone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo, non assolvendo l'affissione al portone comune la funzione che l'art. 140 c.p.c. attribuisce all'affissione alla porta di casa a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto, sia per carenza di un'immediata percepibilità del riferimento dell'avviso al destinatario dell'atto sia per l'elevata possibilità dell'asportazione dell'avviso da parte di terzi, con conseguente nullità della notificazione eseguita nel predetto modo e del relativo atto oggetto della notifica stessa.

FONTI: Boll. Trib., 2013, 17, 1271

Corte cost., 22/11/2012, n. 258

Nel caso in cui non sia possibile consegnare l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui egli ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, e sussista incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione (persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non minori di 14 anni o non palesemente incapaci), essendo l'attuale disciplina ingiustificatamente diversa a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento, per il quale trovano applicazione le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e notizia al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento) o una cartella di pagamento, per la quale sono in vigore le modalità previste dall'art. 26 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (notifica che si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso all'albo comunale), va dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo (ora quarto) comma di tale ultima disposizione nella parte in cui assicura al destinatario una minore conoscibilità della cartella di pagamento notificata, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

FONTI: Boll. Trib., 2013, 2, 151 nota di PERRUCCI

Trib. Milano Sez. III, 08/05/2012

P.C. c. Equitalia Nomos S.p.A.

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo dì notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario, e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea, lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione dì conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

FONTI: Massima redazionale, 2012

Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11713 (rv. 618289)

Agenzia Entrate c. Pezzali

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 06/04/2005)

FONTI: CED Cassazione, 2011

Cass. civ. Sez. V Sent., 09-02-2007, n. 2919 (rv. 596837)

S.M. c. Amministrazione delle Finanze

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste, 14 Febbraio 2000)

FONTI: Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007

Cass. civ. Sez. III, 12-04-2006, n. 8608 (rv. 589827)

P.G. c. G.F.

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benché viziata, vi sia comunque stata. L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., o di decidere la causa nel merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto inesistente una notificazione avvenuta, ex articolo 140 cod. proc. civ., mediante affissione di avviso alla porta di una casa di abitazione ritenuta erroneamente quella del destinatario - rivelatasi l'abitazione del padre del destinatario in base alle risultanze anagrafiche - , deposito del plico presso la casa comunale e spedizione, al medesimo indirizzo, di avviso del deposito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). (Cassa senza rinvio, Trib. Campobasso, 16 Maggio 2001)

FONTI: Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 4, 417; Riv. Dir. Proc., 2007, 3, 763 nota di GOZZI

Giudice di pace Bari, 03/11/2005

D.B.L. c. S.P. e altri

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti menzionati dalla norma suddetta, e cioè quando, dopo il deposito di copia dell'atto nella casa comunale, si sia provveduto all'affissione dell'avviso del deposito, nonché alla comunicazione dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento; mentre resta irrilevante la consegna di tale raccomandata. Pertanto, qualora l'ufficiale giudiziario si sia limitato a inviare al destinatario la comunicazione, mediante lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e non abbia provveduto anche all'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del destinatario dell'atto, la notificazione è nulla e non può ritenersi sanata dal ricevimento di tale comunicazione, poiché il raggiungimento dello scopo, necessario per la sanatoria della nullità, dev'essere ragguagliato all'atto nel suo complesso e non può, quindi, realizzarsi per effetto del compimento di una sola delle formalità prescritte dalla legge.

FONTI: Massima redazionale, 2005

Cass. civ. Sez. II, 02-08-2005, n. 16141 (rv. 584851)

Rapone ed altri c. Cond. Largo Degli Osci 22 Roma

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione), la notificazione è nulla, mentre essa è inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. In caso di notificazione eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario, la notifica è affetta da nullità, sicché il giudice, mancando la spontanea costituzione del convenuto, deve ordinarne la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. che, avendo efficacia *ex tunc*, impedisce ogni decadenza. (In applicazione dei principi di cui sopra, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente e non nulla la notifica dell'atto di citazione effettuata al condominio convenuto presso il precedente domicilio dell'amministratore, il quale, in data precedente alla delibera impugnata, aveva comunicato ai condomini il proprio cambio di indirizzo).

FONTI: Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005

Cass. civ. Sez. lavoro, 14-07-2005, n. 14817 (rv. 582946)

Di Pofi c. Inail

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

FONTI: Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005

Cass. civ. Sez. I, 11-03-2005, n. 5450 (rv. 580145)

Il perfezionamento della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione), la notificazione è nulla e, benché la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione, con la conseguenza che il rispetto del termine d'impugnazione decorrente dalla notificazione dell'atto va computato avendo riguardo a quest'ultima data (nella specie, la Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia di merito, affermando che il reclamo proposto "ex" art. 26, legge fallimentare ( R.D. 16 marzo 1942, n. 267), avverso il decreto del Giudice delegato, doveva ritenersi tempestivo, dovendo computarsi il "*dies a quo*" dell'impugnazione avendo riguardo alla data della ricezione della raccomandata).

FONTI: Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005; Arch. Giur. Circolaz., 2006, 1, 73

Cass. civ. Sez. Unite, 13/01/2005, n. 458

Ministero delle Finanze c. Cardia

Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 del codice di procedura civile, prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); ed il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d'improcedibilità dall'art. 369, primo comma, del codice di procedura civile, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Ancorché la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 del codice di procedura civile.

FONTI: Fisco, 2005, 744; Dir. e Prat. Trib., 2005, 2, 756

Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che l'atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

FONTI: Corriere Giur., 2005, 3, 351 nota di CONTE; Corriere del Merito, 2005, 4, 422

Commiss. Trib. Prov. Latina Sez. II, 23/02/2004, n. 513

La mancata affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'avviso di deposito nella casa comunale della copia o dell'atto da notificare ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, rende giuridicamente inesistente la notifica stessa (nel caso di avviso di deposito era stato affisso presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione del contribuente).

FONTI: Dir. e Prat. Trib., 2004, 2, 1627; GT Riv. Giur. Trib., 2004, 10, 986 nota di TAMMETTA

Commiss. Trib. Prov. Parma, 27/12/2003, n. 93

La notificazione eseguita a sensi dell'art. 140 c.p.c. è nulla, se nella relata manca l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'ufficio o dell'azienda, ed è presenta un'indicazione, vaga ed atecnica, di aver "*rilasciato avviso sul luogo del destinatario*", a nulla rilevando che, in un diverso e posteriore atto (avviso di deposito), sia data conferma dell'avvenuta affissione.

FONTI: Dir. e Prat. Trib., 2004, 2, 1147 nota di BRUZZONE

T.A.R. Basilicata, 06/03/2003, n. 192

Sagaria c. Comune di Potenza

La spedizione della raccomandata contenente gli estremi dell'atto, da parte dell'ufficiale giudiziario, che abbia già completato le altre formalità (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario), in un contesto temporale non troppo ampio, dunque non intervallate fra loro da spazi di tempo eccessivi, perfeziona la notificazione del ricorso ex art. 140 c.p.c.

FONTI: Massima redazionale, 2003

Cass. civ. Sez. V, 30/05/2002, n. 7939

Fratta e altri c. Min. fin.

La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che lo svolgimento delle tre formalità prescritte (il deposito di copia dell'avviso da notificare nella casa comunale, l'affissione dell'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, e l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento) avvenga in uno stesso contesto temporale, ma non necessariamente nello stesso giorno (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, una distanza di due giorni tra l'invio della raccomandata e l'affissione sulla porta dell'avviso sulla porta del destinatario, per chiusura dell'ufficio postale, non avesse interrotto l'unità del contesto temporale).

FONTI: Mass. Giur. It., 2002; Arch. Civ., 2003, 327; Arch. Giur. Circolaz., 2003, 342

C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., 26/08/1999, n. 1004

Proc. reg. c. Caini

La sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, con cui sono state dichiarate illegittime le disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta recate dall'art. 8 comma 2 e 3 l. n. 890 del 1982, non ha alcun riflesso sulla modalità di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. che è stata, anzi, assunta quale modello comparativo nell'esame delle disposizioni riconosciute incostituzionali; pertanto, poiché il momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 c.p.c. è la data di spedizione della raccomandata (recante la notizia dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa comunale e della eseguita affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione), l'invito a dedurre deve ritenersi ritualmente notificato anche quando manchi la prova della ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

FONTI: Riv. Corte Conti, 1999, f.5, 83

Cass. civ. Sez. II, 13/05/1998, n. 4812

Feriolo c. Imarisio

La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati. Ne consegue che l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo, non assolvendo l'affissione al portone comune la funzione che l'art. 140 c.p.c. attribuisce all'affissionealla porta di casa a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto.

FONTI: Mass. Giur. It., 1998

Cass. civ. Sez. I, 04/04/1998, n. 3497

Favalli c. Min. fin.

Nella ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. c.p.c., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c.

FONTI: Mass. Giur. It., 1998; Corriere Trib., 1998; GT Riv. Giur. Trib., 1998 nota di BRUZZONE

Cass. civ. Sez. I, 04/02/1998, n. 1125

Min. fin. c. Lo Cascio

La dichiarazione con la quale l'organo notificatore, procedendo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.c., attesti di aver effettuato "gli avvisi di legge", non fa fede fino a querela di falso, essendo necessario, perché tale efficacia possa esplicarsi, che nella relazione di notifica si dia atto in modo specifico dell'esecuzione degli adempimenti richiesti dal citato art. 140 del codice di rito: deposito presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione al medesimo della notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

FONTI: Mass. Giur. It., 1998

Cass. civ. Sez. I, 04/09/1996, n. 8071

Posarelli c. Fall. Tognarini

La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico.

FONTI: Mass. Giur. It., 1996; Giur. It., 1997, I,2, 420

La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. è nulla allorché dalla relata di notifica non risulti l'avvenuta affissione, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dell'avviso di deposito di una copia dell'atto nella casa comunale; e la nullità non può essere superata attraverso una successiva attestazione dell'ufficiale giudiziario, che confermi l'esecuzione di tale formalità.

FONTI: Foro It., 1997, I, 533; Giur. It., 1997, I,1, 420

Cass. civ. Sez. III, 09/04/1996, n. 3249

Sellaroli c. Marrone

Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

FONTI: Mass. Giur. It., 1996

Cass. civ. Sez. I, 22/03/1996, n. 2490

Panarella c. Onorato Vincenzo e altri

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsa dall'attività dell'ufficiale giudiziario, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli art. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

FONTI: Mass. Giur. It., 1996

Cass. civ. Sez. lavoro, 30/12/1994, n. 11313

La tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di pagamento (quantunque non validamente notificata), la quale vale a precludere l'opposizione tardiva, sussiste solo nel caso di tempestiva conoscenza dell'atto nella sua globalità, non essendo sufficiente la conoscenza o conoscibilità del solo avviso ex art. 140 c.p.c.; tale norma, infatti, prescrive che la copia dell'atto da notificare, di cui non sia stato possibile eseguire la consegna, sia depositata nella casa del comune ove la notificazione deve eseguirsi, ed impone all'ufficiale giudiziario due successivi adempimenti, consistenti nell'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e nella notizia datagli a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; adempimenti concorrenti che svolgono una funzione di semplice informativa, al fine precipuo di stimolare il destinatario della notificazione onde egli possa attingere alla reale ed effettiva conoscenza dell'atto mediante presa visione della copia depositata nella casa comunale.

FONTI: Mass. Giur. It., 1994

Cass. civ. Sez. I, 09/03/1990, n. 1938

Gagnor c. Fall. soc. Rocci automobili

La notifica ai sensi dell'art. 140 c. p. c., che per la sua effettuazione richiede il deposito della copia dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la spedizione della raccomandata, non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario non dia atto nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice dichiarazione di aver eseguito la notificazione ai sensi del citato art. 140, senza che il suddetto vizio resti sanato dalla ricezione della raccomandata da un familiare del destinatario, poiché il raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie, di citazione) può dirsi avvenuto, sì da non potersi pronunciare la nullità della notificazione (art. 156, 3° comma, c. p. c.), solo allorché il destinatario si costituisca in giudizio o impugni l'atto stesso.

FONTI:Mass. Giur. It., 1990

Cass. civ., 10/02/1990, n. 969

Ricco c. Iengo

La notificazione, in ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere l'atto, si perfeziona con la spedizione, e non con il recapito, della raccomandata prevista dall'art. 140 c. p. c., che costituisce una ulteriore formalità richiesta dalla legge per meglio assicurare quella notizia che è già stata data al destinatario mediante il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione: con il completamento delle tre predette formalità si realizza la conoscenza legale dell'atto, che trova il suo crisma di validità nell'ordinamento giuridico, e non va pertanto confusa con la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c.

FONTI: Arch. Civ., 1990, 919; Rass. Equo Canone, 1990, 274

Cass. civ. Sez. III, 03/03/1989, n. 1192

Rakic c. Pattuglia

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c. p. c. si perfeziona, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con la spedizione della raccomandata contenente notizia degli estremi dell'atto e dell'avvenuto deposito, indipendentemente dalla consegna del piego al destinatario, atteso che la formalità della spedizione integra e completa un'attività comportamentale idonea a costituire una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo; dell'avveramento delle suddette formalità fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, senza che possa rilevare il mancato rinvenimento, da parte del notificando, dell'avviso affisso alla porta o l'omessa ricezione dell'avviso raccomandato, trattandosi di circostanze avulse dall'attività dell'ufficiale giudiziario.

FONTI: Mass. Giur. It., 1989

Commiss. Trib. II grado Piacenza, 22/11/1986

Uff. imp. dir. Fiorenzuola d'Arda c. Scordamaglia

È nulla la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a norma dell'art. 140 c. p. c. a seguito di rifiuto da parte di familiare del contribuente a riceverne la copia, quando il messo notificatore pur avendo proceduto all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del contribuente, a dare notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed a pubblicare l'avviso di accertamento nell'albo pretorio, non abbia anche curato il deposito dell'avviso di accertamento presso la casa comunale.

FONTI: Comm. Trib. Centr., 1987, II, 649

Cass. civ., 14/12/1985, n. 6338

Sabbadini c. Vitton

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c. p. c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, sino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario senza che possa rilevare il mancato rinvenimento da parte del notificando dell'avviso affisso alla porta o l'omessa ricezione dell'avviso raccomandato, trattandosi di circostanze avulse dalla attività dell'ufficiale giudiziario.

FONTI: Mass. Giur. It., 1985

Commiss. Trib. II grado Catania, 07/03/1983

D'Urso

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c. p. c. si perfeziona con l'invio dell'avviso raccomandato al destinatario allorquando l'affissione dell'avviso sia stata eseguita alla porta della effettiva abitazione del destinatario della notifica ed alla stessa abitazione sia stato indirizzato il piego raccomandato; ed anche a voler considerare rituale il ricorso alle formalità stabilite dall'art. 140 cit. e regolare l'affissione dell'avviso alla porta della casa già abitata dal destinatario, l'avviso deve ritenersi ugualmente nullo, a norma dell'art. 156 c. p. c., qualora non contenga gli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo.

FONTI: Boll. Trib., 1984, 998

Cass. civ., 20/08/1981, n. 4949

Rosso c. Figurelli

Ai fini della validità ed efficacia della notificazione ex art. 140 c. p. c., è necessario e sufficiente che siano adempiute le formalità prescritte dalla citata norma (deposito della copia dell'atto presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito, mediante raccomandata), mentre a nulla rileva il loro perdurare nel tempo, sino a quando si protrae l'assenza del notificando, sicché, una volta accertato il compimento di tali formalità, è ininfluente, ai fini indicati, l'omesso rinvenimento, da parte del notificando medesimo, dell'avviso affisso alla porta di casa e dell'avviso raccomandato, trattandosi di circostanza ormai avulsa dall'attività dell'ufficiale giudiziario e meramente collegata alle contingenze del caso.

FONTI: Mass. Giur. It., 1981

1. Comma prima modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 4-bis del citato art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. [↑](#footnote-ref-1)
2. Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. [↑](#footnote-ref-2)
3. Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. [↑](#footnote-ref-4)
5. Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. [↑](#footnote-ref-5)